



CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA ED OGGETTO DEL SERVIZIO	<u>3</u>
2. DURATA DELL'INCARICO	<u>3</u>
3. VALORE DELL'APPALTO	<u>3</u>
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	<u>4</u>
5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<u>4</u>
6. PENALI	<u>5</u>
7. PERSONALE	<u>5</u>
8. CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROCESSO	<u>5</u>
9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	<u>6</u>

1. PREMESSA ED OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha la necessità di acquistare il servizio di traduzione dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano dei documenti di vario genere redatti dalla stessa, poiché quest'ultima, nel suo ruolo istituzionale di Agente della Riscossione dei tributi, soggiace all'obbligo di tradurre in lingua tedesca gli atti e le comunicazioni rivolte ai cittadini della provincia di Bolzano, in ottemperanza alla legislazione in vigore in materia linguistica, con particolare riferimento alla normativa sul bilinguismo nella provincia di Bolzano.

Il servizio avrà ad oggetto la traduzione di atti di vario genere, tra cui a titolo indicativo ma non esaustivo:

- Direttive e/o comunicazioni varie emanate da Agenzia delle entrate-Riscossione;
- Formazione e cartellazione dei ruoli;
- Modulistica di riscossione volontaria e coattiva;
- Gestione delle risorse umane;
- Partecipazione alle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi;
- Stipula di protocolli d'intesa con enti/associazioni diverse;
- Relazioni esterne;
- Stipula di convenzioni con gli enti della fiscalità locale;
- Gestione del contenzioso legale.

Resta inteso, comunque, che il contratto potrà essere utilizzato per ogni attività di traduzione.

2. DURATA DELL'INCARICO

Il contratto avrà una durata di 3 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione, dalla quale decorreranno i termini per compiere le attività preliminari all'avvio del servizio, salvo raggiungimento dell'importo massimale spendibile.

3. VALORE DELL'APPALTO

Il valore a base del presente appalto è stabilito in € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA.

L'unità di misura per la quantificazione del numero di traduzioni e del relativo prezzo è la "cartella", della dimensione standard di 25 righe per 100 caratteri a riga, per un totale di 2.500

caratteri, battute e spazi inclusi.

La stima del numero di traduzioni per le quali si richiede il servizio è di 1000 cartelle tradotte nel periodo di durata dell'affidamento.

Si precisa che i quantitativi devono intendersi indicativi e che nessuna prestazione minima è garantita da Agenzia entrate-Riscossione né in termini di quantità di cartelle né d'importi del servizio.

Nella tabella di seguito riportata è indicato l'importo posto a base d'asta per la lingua oggetto di quotazione riferita alla singola cartella.

Lingua	Prezzo unitario/cartella
Tedesco	€ 20,00

I prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA e sono comprensivi delle eventuali spese di ritiro e consegna del materiale oggetto delle traduzioni presso la struttura di Agenzia entrate Riscossione.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le traduzioni devono essere eseguite secondo le modalità indicate da Agenzia delle entrate-Riscossione all'atto della consegna dei testi relativamente alla loro impaginazione e adattamento.

Le richieste di traduzione potranno essere inoltrate esclusivamente dalla struttura organizzativa Servizi amministrativi Regionale del Trentino Alto Adige, che prenderà contatti diretti con il fornitore.

Gli atti da tradurre saranno inoltrati al fornitore prevalentemente mediante posta elettronica; ove ciò non sia possibile, gli stessi potranno essere inviati a mezzo fax, su supporto cartaceo o con ogni eventuale altro mezzo che sarà concordato tra le parti.

La richiesta di traduzione sarà inoltrata al fornitore tramite comunicazioni scritte che accompagneranno le cartelle da tradurre.

5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La consegna del materiale tradotto dovrà essere effettuata:

Documenti brevi (da 500 a 5.000 parole ovvero da 2 a 20 cartelle) non oltre 4 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale da tradurre;

Documenti medi (da 5.000 a 10.000 parole ovvero da 20 a 40 cartelle) non oltre 8 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale da tradurre;

Documenti voluminosi (oltre 10.000 parole ovvero oltre 40 cartelle) non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di consegna del materiale da tradurre oppure entro il maggior termine proposto e approvato formalmente dalla struttura organizzativa Servizi Amministrativi Regionali del Trentino Alto Adige.

I tempi di esecuzione del servizio potranno essere ridotti, previo accordo tra le parti, nel caso in cui esigenze particolari richiedano la consegna delle traduzioni in tempi più brevi di quelli sopra indicati.

I suddetti tempi di consegna, scaturenti da necessità contingenti, costituiranno termine essenziale ai fini dell'applicazione delle penali.

6. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine massimo della richiesta dello specifico servizio di traduzione, si applicherà una penale pari allo 1/00 (unopermille) dell'importo del contratto per ogni cartella/documento ricevuto in ritardo.

Per ogni parola tradotta in modo errato, si applicherà una penale pari allo 0,5/00 (zerovirgolacinquepermille) dell'importo del contratto.

7. PERSONALE

In considerazione della rilevanza del contenuto nonché della specificità delle materie trattate nei testi da tradurre, il fornitore dovrà avvalersi di personale di comprovata esperienza professionale.

I traduttori dovranno essere in possesso necessariamente di un titolo di studio adeguato (Laurea in lingue o Diploma di Scuola per Interpreti e Traduttori).

Si precisa che per disponibilità si intende la possibilità di disporre del personale richiesto in modo continuativo attraverso una modalità contrattuale giuridicamente idonea.

8. CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROCESSO

Il fornitore dovrà adottare un adeguato sistema di controllo della qualità del processo di traduzione, con particolare riferimento al sistema di individuazione degli errori, al rispetto delle tempistiche contrattuali e alla riservatezza dei dati.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il fornitore dovrà garantire l'obbligo di riservatezza della gestione dei dati e delle informazioni riservate di cui il personale della stessa verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.